

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Ufficio demanio e patrimonio comunale



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 29/06/2013)



TITOLO 1

Finalità, oggetto ed efficacia del Regolamento del Verde

art. 1 -

Il presente "Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato", di seguito chiamato "Regolamento" detta norme di rispetto e di gestione della vegetazione e delle aree verdi in tutto il territorio urbano del Comune di Nocera Terinese al fine di evitare danneggiamenti e migliorare le molteplici funzionalità proprie della vegetazione (miglioramento del paesaggio, regolatore del microclima, rifugio e fonte alimentare per gli animali, riduzione dell'inquinamento, creazione o mantenimento di biodiversità, funzioni positive per esigenze socio-culturali e psicologiche, servizio allo sviluppo dell'infanzia, etc.) promuovendo una maggiore coscienza civica nei cittadini volta all'apprezzamento e tutela degli alberi e del verde in generale.

art. 2-

Con il presente Regolamento vengono indicate le autorizzazioni, le norme tecniche, le procedure amministrative e il comportamento alle quali ciascun cittadino o altro operatore, pubblico o privato, è tenuto a conformarsi per gli interventi riguardanti la vegetazione e gli spazi verdi, pubblici e privati, nonché per la loro fruizione in ambito urbano nel territorio del Comune di Nocera Terinese.

TITOLO II

Disposizioni generali

art. 3-

Nella gestione del verde comunale l'Amministrazione non è soggetta alle richieste di autorizzazioni indicate nel presente regolamento ma solo al rispetto dei principi ed alle norme tecniche riportate.

art. 4-

Protezione degli alberi

- a) Sono oggetto di protezione gli alberi con un diametro del tronco di almeno 20 cm misurato ad un'altezza di 130 cm dal suolo. Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma dei diametri dei singoli tronchi sempre attraverso il metodo sopra indicato.

art. 5-

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) l'abbattimento e la potatura di alberi protetti come descritti al precedente art. 4.
b) L'esecuzione di lavori che rechino danni diretti o indiretti alle radici o altre parti delle piante come sopra definite con possibilità di compromissione di ulteriore crescita.

art. 6-

Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) l' abbattimento di piante secche in tutte le loro parti;
- b) la potatura a carico di rami secchi;
- c) le abituali misure di manutenzione e conservazione;
- d) le misure nel quadro di un' ordinata gestione di vivai o giardini;
- e) le misure per un'ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde pubbliche .

art. 7-

L' autorizzazione può essere richiesta per i seguenti motivi:

- a) quando il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa sottrarre a quest' obbligo.
- b) un' utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali.
- c) dall' albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo oppure l' albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile. Tali eventualità devono essere certificate da esperti Dottori Agronomi o Forestali, da Periti agrari, Agrotecnici o equipollenti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.
- d) La rimozione dell' albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici non realizzabili in altro modo.
- e) La rimozione sia richiesta per il bene della collettività.
- f) La rimozione o la potatura siano necessarie per diradare o riequilibrare lo sviluppo degli esemplari, per necessità fitosanitarie o per motivi di sicurezza legate dalla vicinanza delle piante agli edifici. La necessità dell' intervento deve essere certificata da esperti come indicato al comma c).

art. 8-

Le autorizzazioni vengono rilasciate dall'Amministrazione (Uffici competenti); devono essere richieste da chi ne ha titolo, almeno 10 (dieci) giorni prima della prevista esecuzione dei lavori all'Ente con lettera raccomandata, protocollata a mano o telefax.

In assenza di risposta entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta l'autorizzazione è da ritenersi positiva.

L'autorizzazione all'abbattimento può prescrivere interventi compensativi di impianto arboreo o arbustivo, se tecnicamente fattibile, volti a compensare la perdita dell'albero abbattuto.

L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

art. 9-

Per i soli interventi urgenti e improrogabili necessari per assicurare oggettivamente l'incolumità pubblica di cose o persone, l'autorizzazione può essere richiesta a sanatoria entro 3 giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori di abbattimento o potatura con allegate fotografie, anche su supporto magnetico, che ne comprovino l'effettivo e imminente pericolo.

art. 10-

Protezione degli alberi nel processo di concessione edilizia.-

- a) Se si richiede la concessione edilizia per un lotto che ricade nel campo di applicazione del presente regolamento, si devono riportare in planimetria gli alberi esistenti protetti ai sensi dell'art. 4, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma.
- b) Se si chiede la concessione edilizia per un progetto la cui realizzazione comporta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, si deve allegare la richiesta dell'autorizzazione secondo l'art. 8. La decisione sul permesso richiesto viene adottata nel processo di concessione edilizia.

art. 11 -

Potature

Le potature con tagli di parti vive di legno devono essere eseguite nei seguenti casi:

- a) se necessarie per un sano sviluppo della pianta;
- b) per motivi di sicurezza statica;
- c) di rispetto delle distanze da altre proprietà (pubbliche o private);
- d) per mantenimento di forme obbligate;
- e) per esigenze di traffico veicolare.

la potatura su parti vive degli alberi va eseguita secondo le moderne conoscenze tecniche dell'arboricoltura e nei soli periodi di riposo vegetativo delle piante. Resta inteso che ogni parte residuale prodotta dalla pianta che invade la proprietà pubblica, nella caduta generata dalla potatura o da fenomeni naturali, va rimossa immediatamente onde evitare pericoli ovvero offesa al decoro pubblico. Relativamente alla proprietà privata, è implicito che la rimozione può essere effettuata solo se autorizzati dal legittimo proprietario del suolo invaso. Il non rispetto delle precedenti prescrizioni, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

art. 12-

- a) E' vietato rimuovere, distruggere danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti senza la prescritta autorizzazione.
- b) Come danneggiamento nel senso del comma a) si considerano anche disturbi alle radici, in particolare mediante:
 - 1. pavimentazione della superficie con un manto impermeabile (ad es. asfalto, calcestruzzo);
 - 2. scavi o ammassi di materiali;
 - 3. deposito o svernamenti di sali, oli, acidi o basi;
 - 4. fuoriuscita di gas o altre sostanze dannose da condutture;
 - 5. accensione di fuochi;
 - 6. scarichi e depositi di materiali di risulta inquinanti e nocivi alle piante.
- c) Il comma b), n.1 e 2 non vale per alberi su strade pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.
- d) E' fatto divieto a chiunque di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose immobili o mobili riguardanti la vegetazione e gli arredi delle aree verdi. In particolare è vietato arrecare danno al patrimonio arboreo comunale e alterare lo spazio vitale in cui sono collocate le piante compromettendone lo sviluppo.

TITOLO III

Norme per la gestione del verde pubblico

art. 13-

La consistenza del patrimonio vegetale pubblico va individuata nei:

- a) Parchi e giardini comunali;
- b) Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, cigli stradali, fioriere;
- c) Aree a verde di pertinenza di servizi erogati dal Comune;
- d) Aree a verde di proprietà pubblica, con destinazione a "verde" nel P.S.C. (aree di pertinenza di attrezzature sportive, orti urbani, giardini, parchi);
- e) Giardini privati aperti per convenzione all'uso pubblico.

art. 14-

L'Amministrazione Comunale, a mezzo degli uffici a ciò deputati, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla cura delle aree stesse.

art. 15-

Su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, con modalità e procedure di cui all'art. 8), iniziative particolari che non provochino danni irreversibili all'area verde interessata o ne impediscano la funzionalità e servizio al pubblico uso.

art. 16-

Gli interventi necessari per l'esecuzione di impianti o lavori pubblici che interessano la zona di proiezione della chioma degli alberi, sono soggetti a prescrizioni tecniche da parte dell'Amministrazione al fine di limitare al minimo i danni alla vegetazione.

La richiesta di autorizzazione, con trasmissione di copia del progetto esecutivo, completo dei previsti pareri, va inoltrata all'Amministrazione con le modalità e procedure di cui all'art. 8).

art. 17-

Per motivi di sicurezza e necessità della viabilità sono ammesse, previa autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 8), l'esecuzione, in qualunque stagione, di potature di rami lungo il fusto principale degli alberi fino ad una altezza massima di 5 metri a carico degli arbusti invadenti la sede stradale.

I tagli devono essere eseguiti senza rilascio di slabbrature e monconi e proteggendo la sezione di taglio con appositi mastici volti a facilitare la normale cicatrizzazione.

art. 18-

Le piante insistenti in aree di parcheggio per autoveicoli, devono essere protette direttamente o indirettamente alla loro base al fine di evitare danneggiamenti per urti anche involontari da parte dei veicoli.

In tali aree è vietato sostare con il veicolo a motore acceso sotto l'area di proiezione degli alberi.

art. 19-

Vegetazione e arredi nel verde scolastico:

L'arredo verde scolastico deve prevedere, in particolare, un'accurata gestione della presenza erbacea e assicurare la finalità botanico-culturale con la motivata scelta delle specie o la riconversione delle presenze arboree e arbustive già presenti.

art. 20-

Su richiesta dell'autorità scolastica, nell'ambito delle aree verdi, possono essere realizzati, dall'Amministrazione o altro soggetto autorizzato, particolari ambienti (orto, vivaio, ecc.) per finalità didattiche e collocare i necessari cartelli e cartellini informativi.

TITOLO IV

Norme per la fruizione del verde pubblico

art. 21-

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini in permanenza fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

art. 22-

I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle ai rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili durante gli orari di funzionamento della struttura cui appartengono, con i limiti dettati dalle esigenze del servizio.

Il verde pubblico gestito da enti o associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

art. 23-

Attività consentite ai fruitori e limitazioni d'uso.

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area a verde.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che

la vegetazione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

art. 24-

Norme di comportamento dei fruitori per la tutela dei frequentatori.

Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Sono vietati in particolare gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali amplificati, hi-fi, strumenti a nastro, compact - disc, giradischi, generatori di corrente ecc.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni o attività autorizzate.

E' vietato svolgere attività di vendita di prodotti e di promozione commerciale, realizzare film commerciali senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori; in mancanza di essi vanno depositati nei contenitori più vicini. I proprietari dei cani sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

art. 25-

E' vietata la raccolta di fiori, frutti, funghi e qualsiasi parte della vegetazione compresa la legna secca a terra.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietate: la rimozione o la distruzione dei nidi, la cattura di animali selvatici, l'utilizzo di qualsiasi strumento che possa recare danno alla vegetazione.

Esclusivamente a scopo di studio possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici fissi.

E' vietato calpestare le aiuole.

I tappeti erbosi non sono normalmente calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente permesso con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con tacchetti o comunque con soles che danneggiano la cortina e non possono, per lo stesso motivo, essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini, le biciclette e le autovetture non motorizzate usate dai bambini di età inferiore ai nove anni. Il limite di età predetto non vige per i bambini e gli adolescenti diversamente abili.

E' vietato versare sul suolo sostanze di qualsiasi tipo.

E' vietato introdurre nuovi animali selvatici.

Nelle acque di fontane e invasi sono vietati:

- a) La balneazione;
- b) L'immissione di modellini miniaturizzati, tranne negli spazi specificatamente indicati;
- c) L'ostruzione o la deviazione delle acque;
- d) L'alterazione delle acque con versamenti di sostanze nocive di qualsiasi tipo;

Le strutture, gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni, incisioni, iscrizioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi, tranne dove specificatamente indicato;

Salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sono inoltre proibiti fuochi artificiali, il lancio di mongolfiere e l'uso di botti e mortaretti.

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolosi per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area.

art. 26-

Attività particolari:

Nelle aree verdi possono essere previsti e specificamente indicati spazi destinati ai pic-nic e alle feste di gruppo. L'autorizzazione all'utilizzo di tali aree viene rilasciato dall'Amministrazione Comunale con la procedura dell'art. 8) del presente regolamento, sempre nel rispetto del patrimonio naturale e degli altri frequentatori dell'area verde.

Spettacoli, manifestazioni sportive o culturali possono essere svolti previa autorizzazione secondo prec. art. 8). Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area. Sarà richiesta adeguata polizza fideiussoria a tutela del patrimonio comunale per manifestazioni che l'Amministrazione ritiene di evidente rilievo.

Le manifestazioni all'interno delle aree gestite dai concessionari, coincidenti con gli scopi della concessione stessa, sono autorizzate dal responsabile dell'area.

TITOLO V

Circolazione di veicoli, persone e animali:

art. 27-

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 13) del presente Regolamento.

La circolazione è consentita esclusivamente ai seguenti mezzi:

- a) di sorveglianza e di soccorso;
- b) dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della vigilanza urbana e di ogni altra vigilanza all'uopo autorizzata;
- c) di servizio per lavori di manutenzione;
- d) motocarrozze per il trasporto e la circolazione di diversamente abili.

La tipologia dei mezzi impiegati per la manutenzione deve essere specificata nei capitolati d'appalto delle opere.

Se all'interno dell'area verde sono ubicate residenze, ristoranti o punti di ristoro, è consentito l'uso di mezzi motorizzati per rifornimento.

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati possono circolare esclusivamente sui sentieri o sulle piste appositamente indicate.

E' vietato passeggiare o sostare sui sentieri delle piste ciclabili ad eccezione di incroci con passaggi pedonali.

art. 28-

Circolazione degli animali:

I cani devono essere tenuti con guinzaglio avente uno sviluppo non superiore a m. 2,50 e dotati di museruola.

Le aree verdi possono essere dotate di "spazi per i cani sciolti" appositamente predisposti perché gli animali possano circolare senza guinzaglio o museruola. E' vietato far bagnare i cani nelle acque di fontane, marine, fluviali o invasi ad eccezioni di aree appositamente autorizzate.

art. 29-

Aree per il gioco dei bambini:

In tutte le aree predisposte per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di cani; se l'attrezzatura è recintata l'accesso è consentito solo ai bambini ed ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate solo da bambini e sotto stretta sorveglianza di adulti tutori che ne controllano il corretto utilizzo.

TITOLO VI

Contributi volontari

art. 30-

L'Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione dei cittadini alla realizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche al fine di migliorare il rapporto degli stessi con il proprio territorio, di diffondere la cultura del verde e creare una coscienza ecologica.

La collaborazione si esprime con il lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e di materiali, il tutto gratuitamente e senza corrispettivo. Sono identificati quali soggetti collaboratori:

- a) Aziende, enti, cooperative, consorzi, società;
- b) Associazioni di cittadini, fondazioni;
- c) Gruppi di cittadini, comitati, scolaresche, singoli individui.

Si intende per lavoro volontario prestato da soggetti singoli riuniti in associazioni, gruppi o comitati:

1. Piccoli interventi senza continuità ,
2. Interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente.

TITOLO VII

Norme per la gestione del verde privato

art. 31-

Il presente titolo elenca specifici divieti e comportamenti riferiti alle proprietà private di aree verdi aggiuntivi rispetto quanto indicato al TITOLO I.

art. 32-

Vegetazione nei giardini urbani:

Oltre a quanto previsto dal TITOLO I, è ammessa la potatura per la riduzione della chioma o il taglio del soggetto arboreo o arbustivo che determina un danno oggettivo al confinante ed è mancante della distanza legale o sul cui fondo si protendono i rami.

art. 33-

Nella progettazione e scelta delle specie vegetali, il proprietario deve tenere conto delle specie compatibili con il clima, la vegetazione preminente, lo spazio disponibile e il terreno dell'area interessata dal trapianto nonché adottare idonee distanze tra gli alberi al fine di evitare successivi interventi di potatura con danno biologico ed estetico dei soggetti arborei oggetto dell'impianto il tutto nel rispetto massimo della flora mediterranea.

art. 34-

E' vietato, senza motivata autorizzazione tecnica da parte di professionisti individuati al comma c) dell'art. 7, l'utilizzo di prodotti chimici antiparassitari o diserbanti o fertilizzanti che possano recare danno al sistema idrico e ai soggetti arborei o arbustivi presenti nelle immediate vicinanze ed esterne alla proprietà privata. Resta inteso che ogni autorizzazione rilasciata deve essere coerente con le disposizioni ministeriali, regionali e provinciali in corso.

art. 35-

E' vietato lasciare incolta la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea nell'ambito di giardini ed aree verdi private con l'insediamento di specie infestanti e creazione di ambienti degradati a rischio anche igienico-sanitario. Qualsiasi specie vegetale erbacea, arbustiva e arborea presente nella proprietà privata e che reca intralcio al pubblico passaggio di automezzi e pedoni, deve essere rimossa dal proprietario nell'immediatezza e senza ordinanza sindacale. In caso di mancato rispetto del presente articolo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere al taglio dell'intralcio con relativo addebito al proprietario oltre alla sanzione per omessa esecuzione.

art. 36-

Non sono soggette ad autorizzazione gli interventi di potatura e tagli della vegetazione destinata ad attività agricola o a colture legnose specializzate.

TITOLO VIII

Norme speciali per ambiti storici e naturalistici

art. 37-

La gestione, la manutenzione e il restauro dei giardini storici, pubblici e privati, in quanto opere d'arte, devono essere concordati con l'ufficio comunale preposto mediante relazione e progetto redatti da dottori Agronomi e/o Forestali.

TITOLO IX

Vigilanza e sanzioni

art. 38-

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, della Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, delle Guardie Ecozoofile e di altro personale espressamente autorizzato o legalmente preposto.

art. 39-

Le trasgressioni al presente regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sanzioni superiori alla minima prevista vengono applicate dal Sindaco vista la nota verbale.

Fermo restando:

- a) La possibilità di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) Il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;
- c) L'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti.

art. 40-

Eliminazione delle conseguenze.

Colui che, in contrasto con l'art. 8), senza autorizzazione rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti, è obbligato ad intraprendere od ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre conseguenze del comportamento vietato.

TITOLO X

Norme di indirizzo

art. 41-

Utilizzazioni delle somme di risarcimento

Le somme pagate a titolo di risarcimento vengono utilizzate per nuove piantagioni di alberi e/o la costituzione, manutenzione e arredo di nuovi spazi verdi e di arredo urbano

art. 42-

L'acqua è un bene prezioso e lo sarà sempre più per il futuro.

- a) Con riferimento al regolamento idrico comunale approvato con delibera di Consiglio N. 20 del 23/02/2012 è fatto divieto assoluto utilizzare l'acqua comunale dell'acquedotto per usi irrigui. Ai trasgressori verrà comminata sanzione per come previsto dal regolamento sopra citato.
- b) La scelta delle specie floreali terrà conto delle esigenze di risparmio d'acqua e si baserà anche sulla valutazione delle esigenze ambientali e delle caratteristiche ecologiche di ciascun tipo di pianta ed arbusto per consentire ottimali condizioni di crescita e sviluppo. La scelta ricadrà, dunque, preferibilmente su specie autoctone o comunque da tempo acclimatate nel nostro ambiente e quindi ecologicamente compatibili, riducendo così il rischio di non attecchimento o di diffusione di specie inadatte perché in contrasto con le caratteristiche del paesaggio, oppure dannose o infestanti.

- c) E' preferibile evitare l'impianto di prati che richiedono frequenti ed abbondanti annaffiature a pioggia. Estese superfici possono essere rese verdi con l'impiego di tappezzanti (ad esempio *Stenotaphrum Secundatum* (*Gramignone*) o *Festuca Arundinacea*) che richiedono un ridotto apporto di acqua e resistono bene a lunghe siccità.

art. 43-

Criteri per la scelta delle piante

Riguardo alla scelta delle specie si consiglia l'impiego di specie autoctone (come da allegato "A"), da impiantare nel rispetto delle normative vigenti e delle buone pratiche colturali.

I liberi professionisti possono ampliare il ventaglio delle scelte sulla base di valutazioni tecniche, riguardanti sia la realizzazione di nuovi impianti che la manutenzione di quelli esistenti.

Le specie esotiche presenti in città testimoniano apertura sin da secoli passati alle culture di altri paesi e pertanto vanno salvaguardate.